STOP AI CERTIFICATI:

NOVITA' NEI RAPPORTI TRA PRIVATI E P.A.

Dopo l'entrata in vigore della legge 12 Novembre 2011, n. 183 dal 1 Gennaio 2012 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Camere di Commercio, INPS, ASL etc.) e ai privati gestori di pubblici servizi di richiedere certificati a cittadini ed imprese.

Si afferma il principio della semplificazione nel senso che nei rapporti con gli organi della P.A. e con i privati gestori di servizi pubblici i certificati sono eliminati e sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (le cosiddette "autocertificazioni") e degli atti di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritte dagli interessati e che comprovano stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato, come ad esempio la data e il luogo di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, lo stato di celibe, coniugato, l'esistenza in vita etc.

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni restano validi solo se devono essere prodotti ad un soggetto privato che ne faccia richiesta, ossia nei rapporti tra privati.

Pertanto i certificati verranno rilasciati ad uso privato e dovranno recare, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".